

Vademecum economico informativo COVID-19

Con il presente Vademecum informativo segnaliamo che: per contrastare la gravità della situazione creata dalla pandemia COVID-19, che ha messo in ginocchio l'Italia e sta bloccando tutti i sistemi economici e sociali dell'Europa il governo con il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, nr. 18 ha dato il via ad un'altra tranche di denaro pari a 25 miliardi di euro che vanno a sommarsi a quelli già erogati per marzo.

Alcuni provvedimenti saranno gestiti dall'I.N.P.S. e per questo sarà necessario procurarsi il P.I.N. dell'I.N.P.S. di cui di nella sezione relativa è illustrata la procedura per ottenerlo.

1. Come richiedere il P.I.N. I.N.P.S.;

La richiesta del P.I.N. può essere effettuata attraverso il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta P.I.N."; oppure attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del P.I.N., Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del P.I.N., bisogna chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Nuova procedura per il P.I.N. dispositivo con riconoscimento a distanza;

L'Istituto fa sapere inoltre che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del P.I.N. con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo P.I.N. con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del P.I.N. che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

2. Bonus di 600 euro quale integrazione del reddito per il mese di marzo per lavoratori autonomi partite I.V.A.

Il bonus riguarda cinque categorie lavorative ed è quello da 600 euro pensato, inizialmente solo per il mese di marzo ma probabilmente estendibile anche ai mesi successivi, per indennizzare gli autonomi che stanno subendo pesantemente gli effetti della crisi economica conseguente all'epidemia.

A chi spetta

Sono solo alcune di categorie che potranno usufruire dei 600 euro ed è la prima volta che ciò avviene, e sono:

- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (Artigiani e commercianti) ;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore agricolo;

Associazione Micro Imprese Artigiane Udine – CASARTIGIANI

33100 Udine (UD) – Via Tavagnacco, 83/4

Tel. 0432 478499 – Fax 0432 484108

info@microimpreseartigiane.it – www.casartigianiudine.it

C.F. : 94132100309

- lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di baby-sitting.

Soggetto erogatore / gestore:

Sarà l'I.N.P.S. con domande effettuate in via telematica l'I.N.P.S. erogherà direttamente in conto corrente il relativo importo.

3. Moratoria Prestiti;

Tra le diverse misure introdotte dal decreto "Cura Italia" c'è anche una moratoria per le Micro Imprese, ed anche per le partite I.V.A., le piccole e medie imprese (P.M.I.), i professionisti e le ditte individuali infatti potranno usufruire di una moratoria per prestiti e rate in scadenza.

Vengono infatti congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

In cosa consiste per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate si potrà:

- Utilizzare la parte non usata delle aperture a revoca (conto corrente) e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020.
- Chiedere la proroga alle stesse condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.
- Chiedere la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale. Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie Possono accedere alle moratorie le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

I requisiti per poter ottenere la moratoria dei finanziamenti, l'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in "bonis", vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni a rischio, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel decreto "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in "bonis" anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione.

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal decreto legge "Cura Italia".

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via P.E.C., o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che si contatti la banca per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia P.M.I..

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'A.b.i. e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Oltre a questo, nei prossimi giorni invieremo anche i provvedimenti emanati nella regione per il consolidamento dei debiti aziendali. Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro impresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Casi particolari

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Nella norma si fa riferimento ad elementi accessori. Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento. Tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata. In allegato trovate un facsimile di domanda da inoltrare all'intermediario finanziari.

4. Misure per il lavoro subordinato.

Per fronteggiare la grave situazione oltre a rivedere il calendario discale ed a prevedere interventi diretti per famiglie ed imprese si è dato il via agli ammortizzatori sociali straordinari :

1. **Nuova cassa integrazione ordinaria** ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari;
2. **Fondo di integrazione salariale** rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti , escluse dalla C.I.G.O., anche per chi utilizza assegni di solidarietà;
3. **Cassa integrazione in deroga** per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti i casi, il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. L'Inps ha fornito in questi giorni le prime note operative per godere di queste misure.

Cassa integrazione ordinaria con causale "Covid 19 nazionale"

- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all'armamento ferroviario;
- Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare la domanda

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "Covid-19 nazionale". Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tanto meno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza Covid-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza Covid-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell'istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali. – Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. – Non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili. – I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. – Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. – Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Associazione Micro Imprese Artigiane Udine – CASARTIGIANI

33100 Udine (UD) – Via Tavagnacco, 83/4

Tel. 0432 478499 – Fax 0432 484108

info@microimpreseartigiane.it – www.casartigianiudine.it

C..F. : 94132100309

Aziende in C.i.g.s.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di C.i.g.s. e accedere alla C.i.g.o., qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la C.i.g.o. richiesta in via diretta.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della C.i.g.o., la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Assegno ordinario

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

- **Beneficiari per il Fondo di integrazione salariale (Fis)** Sono lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

- **Beneficiari per i Fondi di solidarietà di settore** Sono lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

- **Le novità dell'istruttoria** Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (Fis); limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Come fare la domanda

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito Inps avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce "servizi per consulenti", opzione “Cig e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza Covid-19 nazionale”.
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza Covid-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Modalità di accesso Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIAMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Cassa integrazione in deroga Covid 19

Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- Per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

Soggetti esclusi

- Datori di lavoro domestico;
- Datori di lavoro che possono accedere alla C.i.g.o. o alle prestazioni garantite dal Fis e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
- La prestazione Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (Anf). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di Cigd, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- Requisiti Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare la domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B":

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "33193";
- la lista dei beneficiari.

Nei prossimi giorni proseguiremo con la pubblicazione dei successivi capitoli al fine di facilitare l'utilizzo degli strumenti messi in campo dal governo oltre alle provvidenze che si stanno definendo a livello regionale.